

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

(emanato con Decreto Rettorale n.1352 del 20/03/2013)

### **Titolo I (Natura, finalità, personale)**

#### **Art. 1 (Natura dell'istituzione)**

1. La Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino, di seguito indicata SSST, ha natura di struttura didattica speciale con propria autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto d'Ateneo.

La Scuola è un Centro Responsabilità di primo livello secondo le disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia. La gestione del Centro è assegnata alla struttura dirigenziale competente.

2. Sulla base del proprio Regolamento didattico, la SSST offre corsi che integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo.

3. L'ammissione alla SSST avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

#### **Art. 2 (Finalità)**

1. La SSST offre percorsi formativi di alta qualificazione, caratterizzati da una intensa interdisciplinarietà e dalla comune residenzialità degli studenti in apposite strutture, attraverso i quali - a partire dalla raggiunta eccellenza nella preparazione scientifica - si sia condotti ad assumere una presa di responsabilità di fronte alle sfide del presente e del futuro, e si apprenda a guidare maieuticamente una società nell'affrontarle.

2. Per contribuire a formare una classe dirigente - pubblica e privata - sensibile alla ricerca ed alla innovazione, e in grado di gestire e controllare in modo eticamente consapevole i complessi meccanismi che regolano tale interazione, la SSST realizza la compresenza di materie atte a garantire una marcata competenza tecnica nei diversi settori e contestualmente una solida preparazione teorica e culturale.

#### **Art. 3 (Principi ispiratori)**

La SSST riconosce ad ogni studente che lo meriti il diritto di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacità, indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo. La libertà di espressione e di insegnamento, il reciproco rispetto e la tolleranza nella diversità costituiscono i principi fondamentali nella vita della Scuola.

#### **Art. 4 (Partecipazioni)**

Enti pubblici e privati possono partecipare, nel rispetto della vigente normativa, alle attività della SSST, attraverso finanziamenti e/o opportune forme di collaborazione, ivi compresa la stipula di apposite convenzioni secondo le modalità stabilite dalla Statuto di Ateneo.

#### **Art. 5 (Attività formative)**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità formative la SSST:

- a) attiva corsi per studenti contestualmente iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo;
- b) propone l'attivazione di corsi di perfezionamento, master di secondo livello, corsi di perfezionamento dottorali o post-dottorali, corsi di alta formazione permanente.

2. La SSST istituisce e regola forme stabili di tutorato, al fine di consentire agli studenti la più efficace partecipazione alla didattica.
3. Al termine del ciclo di studi la SSST promuove iniziative volte a favorire la prosecuzione del percorso formativo o l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

#### **Art. 6 (Classi di insegnamento)**

I corsi che costituiscono compito specifico della SSST e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Torino, sono articolati in Classi, definite dall'Allegato A al presente Regolamento.

Il Senato Accademico dell'Università di Torino ha competenza nella determinazione del numero e dei contenuti scientifico-disciplinari delle Classi, approvando l'Allegato A al presente Regolamento

#### **Art. 7 (Curricula)**

1. I corsi possono essere inseriti in Curricula che hanno durata corrispondente all'intero ciclo di studi necessario per conseguire la laurea, laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico.
2. Nei Curricula sono previsti corsi appartenenti a più classi della SSST.
3. Attraverso i corsi organizzati presso la Scuola gli studenti acquisiscono 15 crediti formativi annuali, aggiuntivi ai crediti previsti dai Corsi di Studio ai quali sono iscritti.
4. I titoli di laurea sono conferiti dalle Strutture Didattiche competenti alle quali gli studenti sono iscritti.
5. Agli studenti che abbiano completato il curriculum nell'ambito della SSST e abbiano conseguito la laurea, triennale o magistrale, viene rilasciato, dalla SSST, un Certificato di Alta Qualificazione, in seguito al superamento di una prova finale, le cui modalità sono definite nel Regolamento delle Attività Didattiche.

#### **Art. 8 (Personale)**

1. La SSST determina il fabbisogno di professori, di tutor e del personale tecnico ed amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività la SSST si può avvalere:
  - a) di professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo chiamati con il loro consenso e previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza. Tali professori possono, su deliberazione del Dipartimento o della Struttura di raccordo di appartenenza, svolgere i loro compiti didattici interamente nella Scuola;
  - b) di ricercatori vincitori di concorsi espressamente finalizzati dai Dipartimenti alle materie oggetto di insegnamento nella Scuola;
  - c) di professori universitari italiani e stranieri;
  - d) di studiosi, esperti di specifiche discipline, lettori, con i quali può stipulare contratti di diritto privato.
3. La SSST può avvalersi della collaborazione di giovani studiosi che abbiano conseguito il dottorato di ricerca.

#### **Art. 9 (Strutture)**

Le strutture necessarie al funzionamento della SSST e alla gestione dei servizi sono individuate e assegnate con apposita deliberazione degli organi competenti dell'Ateneo.

### **Titolo II (Organi di governo)**

#### **Art. 10 (Organi)**

1. Sono Organi di Governo della SSST:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio della Scuola;

- c) il Comitato Scientifico.

### **Art. 11 (Presidente)**

1. Il Presidente è il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Torino o un suo delegato, anche permanente.

Il Presidente:

- a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio della Scuola;
- b) vigila sulle attività della Scuola;
- c) designa un Vice Presidente (che può essere revocato e in ogni caso cessa dalla carica con la nomina di un nuovo Presidente), che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- d) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;
- e) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola, sottoponendoli al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e del personale;
- g) emana il regolamento della SSST, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi della Scuola;
- h) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività.

2. In caso di delega permanente, il delegato del Rettore assume anche la funzione di Vice Presidente.

3. Il Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, delega un supplente scelto tra i membri universitari del Consiglio della Scuola.

4. Il Presidente è componente di diritto del Comitato Scientifico.

5. Il Presidente può delegare proprie funzioni al Vice Presidente o, sentito il parere del Consiglio della Scuola, a uno o più dei suoi componenti.

### **Art. 12 (Consiglio della Scuola)**

1. Il Consiglio della Scuola:

- a) ha il governo finanziario, organizzativo e disciplinare della Scuola e delibera sulla relativa gestione;
- b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo della Scuola nei diversi ambiti delle sue attività;
- c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- d) promuove tutte le iniziative necessarie ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati che abbiano compiuto i loro studi nell'ambito della Scuola;
- e) propone, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche del Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
- f) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sui regolamenti fatte salve le competenze del Comitato Scientifico in ordine al Regolamento Didattico;
- g) destina le risorse alle varie strutture didattiche e scientifiche, ne determina i modi di funzionamento e vigila sul loro operato;
- h) delibera sulle collaborazioni esterne delle quali la SSST si debba avvalere con le modalità previste dalla legge, per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari;
- i) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente Regolamento, dai Regolamenti, nonché dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili.

2. Il Consiglio della Scuola esercita tutte le funzioni e i compiti che lo Statuto e i Regolamenti dell'Università di Torino attribuiscono ai Centri di Responsabilità di primo livello.

3. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, e comunque ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Le riunioni del Consiglio della Scuola sono valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio della Scuola delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 13 (Composizione del Consiglio della Scuola)**

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
  - a) il Presidente (o Vice Presidente) della SSST, che lo presiede;
  - b) quattro rappresentanti dell'Università degli Studi di Torino nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
  - c) il Presidente del Comitato Scientifico;
  - d) fino a quattro rappresentanti designati dagli Enti finanziatori, il cui contributo raggiunga la soglia determinata ogni anno dal Consiglio della Scuola. Ogni Ente finanziatore potrà designare un solo rappresentante, fatta salva la possibilità di nomina di rappresentanti designati da più enti, non altrimenti rappresentati;
  - e) un rappresentante degli studenti; la rappresentanza di tale componente è incrementata proporzionalmente affinché raggiunga la quota minima complessiva del 15% sulla composizione totale del Consiglio;
  - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso la SSST;
  - g) il Direttore Generale dell'Università o un suo delegato, anche permanente.
2. Il Consiglio della Scuola è costituito con Decreto del Rettore e dura in carica un triennio, rinnovabile (con l'eccezione del Presidente della SSST e del Presidente del Comitato Scientifico, che sono componenti di diritto).
3. Il Consiglio della Scuola può esercitare tutte le sue funzioni anche se alcuni dei suoi componenti (fino a un massimo di 4) non sono stati ancora designati.
4. I consiglieri che per qualunque motivo vengano a cessare sono sostituiti mediante nomina degli Enti designatori per la durata del triennio in corso.
5. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni in qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di voto.

### **Art. 14 (Comitato Scientifico)**

1. Il Comitato Scientifico:
  - a) delibera, con le modalità di cui al successivo art. 25, il Regolamento delle attività didattiche, le modalità di esame, i curricula degli studenti;
  - b) delibera gli incarichi presso la Scuola dei professori, di ai sensi dell'art.8 comma 2°;
  - c) delibera sull'attribuzione degli incarichi dei professori a contratto e li segnala per le opportune competenze al Consiglio della Scuola;
  - d) propone al Consiglio della Scuola le iniziative opportune a migliorare e potenziare l'attività didattica e culturale della Scuola;
  - e) propone al Consiglio della Scuola le azioni utili all'attivazione di corsi di perfezionamento, di master di secondo livello, di centri per l'apprendimento delle lingue straniere e delibera sui loro regolamenti.
2. In seguito alla nomina dei componenti il Comitato, secondo le modalità di cui al successivo art. 15 lettera b), il Presidente della SSST è tenuto a convocare entro due mesi il Comitato Scientifico perché esso provveda all'elezione del suo Presidente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito, tra i professori dell'Università di Torino, un Presidente, che è componente di diritto del Consiglio della Scuola. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con voti pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
4. Il Presidente può delegare qualunque altro componente del Comitato Scientifico a sostituirlo nelle sue funzioni.

5. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, e comunque ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Comitato Scientifico delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 15 (Composizione del Comitato Scientifico)**

1. Il Comitato Scientifico è composto da:
  - a) il Presidente (o Vice Presidente) della Scuola;
  - b) dieci componenti nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, scelti fra i docenti dell'Università di Torino oppure fra insigni personalità della cultura, di nazionalità italiana o straniera, esterne all'Ateneo;
  - c) un rappresentante degli studenti per ogni classe attivata, che partecipa con diritto di voto soltanto alle deliberazioni che riguardano l'attività didattica.
2. Il Comitato Scientifico è costituito con Decreto del Rettore e dura in carica un triennio rinnovabile.
3. Il Comitato Scientifico può esercitare tutte le sue funzioni anche se alcuni dei suoi componenti (fino ad un massimo di quattro) non sono ancora stati designati.
4. I componenti del Comitato Scientifico che per qualunque motivo vengano a cessare sono sostituiti mediante nomine degli Enti designatori per la durata del triennio in corso.

#### **Art. 16 (Consigli di Classe)**

1. Per ognuna delle Classi di insegnamento è istituito un Consiglio di Classe composto dai professori - anche a contratto, per la durata del medesimo - cui sono affidati gli insegnamenti che afferiscono alla Classe medesima.
2. I professori universitari componenti il Consiglio della Scuola ed il Comitato Scientifico partecipano di diritto ai Consigli di Classe.

#### **Art. 17 (Nucleo di Valutazione)**

1. La funzione di valutare l'attività della SSST è attribuita al Nucleo di Valutazione dell'Università di Torino.

#### **Art. 18 (Esercizio Finanziario)**

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa e i limiti di spesa seguono quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Torino.

### **Titolo III (Allievi)**

#### **Art. 19 (Posti di allievo)**

1. Ogni anno il Consiglio della Scuola, sentito il parere del Comitato Scientifico, determina il numero dei posti di allievo della SSST da mettere a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi che ne precisano le modalità.
2. Il Presidente con proprio provvedimento emana i bandi di concorso.
3. I posti vengono attribuiti mediante concorso per esami con prove scritte e orali. Il Concorso è aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti stabiliti dal bando.

#### **Art. 20 (Commissioni Giudicatrici e prove di esame)**

1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi di ammissione sono nominate ogni anno dal Consiglio della Scuola, su proposta del Comitato Scientifico.
2. Le prove dell'esame di ammissione si svolgono ogni anno entro il mese di settembre.

#### **Art. 21 (Obblighi degli allievi)**

1. Ogni allievo è tenuto a frequentare regolarmente i corsi della SSST previsti dal Regolamento Didattico e quelli previsti per il Corso di Studio ove è iscritto.
2. Ogni allievo della SSST deve sostenere tutti gli esami dei corsi interni e di quelli esterni previsti nel Regolamento Didattico entro la fine dell'anno accademico di riferimento. Il Comitato Scientifico determina, in riferimento al numero massimo di esami fissato dai Decreti relativi alle Classi di laurea, il debito formativo non superabile rispetto alla normale acquisizione di 60 cfu all'anno, e i criteri di valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi e la costanza e la qualità del loro impegno.
3. Ogni allievo della SSST deve riportare negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, interni ed esterni alla Scuola, la media di almeno 27 su 30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.
4. Per essere ammesso al quarto anno e ai corsi della laurea magistrale biennale ogni allievo della SSST deve aver adempiuto, nei tempi prescritti dal Regolamento Didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, ed aver ottenuto la laurea entro la sessione invernale dell'ultimo anno del triennio.
5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici ed il mancato rispetto della media dei voti richiesta comportano la decadenza dal posto di allievo della Scuola.

#### **Art. 22 (Diritti degli allievi)**

1. Gli allievi dei corsi che ne facciano richiesta usufruiscono dell'ospitalità residenziale nella Scuola, del pagamento delle tasse universitarie e di un contributo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio della Scuola.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalla Regione Piemonte.

#### **Titolo IV (Finanziamenti)**

##### **Art. 23 (Finanziamenti)**

1. La SSST può disporre dei finanziamenti assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Può ricevere e disporre di fondi erogati a qualunque titolo da privati o da Enti. Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa seguono quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e gli altri Regolamenti di Ateneo. Per tutto quanto non disciplinato nei citati Regolamenti, si applica la normativa vigente.

#### **Titolo V (Amministrazione)**

##### **Art. 24 (Amministrazione)**

1. Alla Scuola è assegnato personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla dotazione organica.

##### **Art. 25 (Segretario Amministrativo)**

1. La Scuola si avvale di un Responsabile Contabile, che assolve ai compiti definiti dalle norme dell'Università degli Studi di Torino.

#### **Titolo VI (Regolamenti)**

##### **Art. 26 (Regolamento delle Attività Didattiche)**

Il Regolamento delle Attività Didattiche della SSST, redatto secondo le indicazioni del presente Regolamento, è approvato dal Comitato Scientifico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio della Scuola, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il Regolamento, previa

approvazione del Senato Accademico, entra in vigore con la sua emanazione da parte del Rettore dell'Università di Torino

## **Titolo VII (Norme finali e transitorie)**

### **Art. 27 (Organi e Norme Regolamentari)**

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, in considerazione del fatto che si è nell'ultimo semestre del mandato dell'attuale Magnifico Rettore, prof. Ezio Pelizzetti, tutti gli Organi della Scuola sono confermati in carica sino all'insediamento del nuovo Rettore. Gli organi della Scuola saranno nominati nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Rettore.

2. Per consentire il funzionamento delle attività didattico/formative della SSST, l'attuale Regolamento Didattico rimane in vigore fino alla sua sostituzione con un nuovo Regolamento delle Attività Didattiche.

### **Allegato A**

La Scuola di Studi Superiori si articola in due classi:

- Governo e Scienze Umane;
- Governo e Scienze Naturali”.

IL RETTORE

(Prof. Ezio Pelizzetti)